

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28/07/2014

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 17/12/2015

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30/09/2020

INDICE

PARTE QUARTA

Regolamento componente TARI - tassa sui rifiuti

PARTE QUARTA**REGOLAMENTO COMPONENTE TARI - TASSA RIFIUTI -
INDICE****Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Soggetto attivo

Titolo II - PRESUPPOSTI E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 3 Presupposto per l'applicazione del tributo - Locali ed aree scoperte soggette al tributo
Art. 4 Soggetti passivi
Art. 5 Locali e aree scoperte non soggetti al tributo per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 6 Locali e aree scoperte non soggetti al tributo per esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 7 Locali e aree scoperte non soggetti al tributo per produzione di rifiuti speciali assimilati
Art. 8 Modalità di computo delle superfici

Titolo III - TARIFFE

- Art. 9 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 10 Determinazione delle tariffe del tributo
Art. 11 Piano finanziario
Art. 12 Obbligazione tributaria
Art. 13 Tariffe utenze domestiche
Art. 14 Occupanti utenze domestiche
Art. 15 Tariffe Utenze non domestiche
Art. 16 Classificazione utenze non domestiche
Art. 17 Istituzioni scolastiche statali
Art. 18 Tributo giornaliero
Art. 19 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

Titolo IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 20 Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche
Art. 21 Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo di rifiuti assimilati agli urbani
Art. 22 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 23 Altre riduzioni ed esenzioni
Art. 24 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Titolo V - DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE - DILAZIONE PAGAMENTI

- Art. 25 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione
Art. 26 Riscossione
Art. 27 Dilazioni di pagamento

Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 28 Disposizioni transitorie

Allegati - CLASSIFICAZIONE UTENZE

- 1 Categorie utenze domestiche



2 Categorie utenze non domestiche

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti TARI prevista dai commi dal 639 e seguenti della legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 3 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO – LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse sui tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Per



nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono residenti o coabitanti nella stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 (sei) mesi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, il quale dovrà dichiarare il numero degli occupanti da considerare per il calcolo del tributo, in caso contrario sarà considerato il numero dei componenti del nucleo familiare/abitativo del possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;
 - d) le aree scoperte non operative quali aree di manovra, aree di transito, aree di parcheggio clienti;
 - e) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - f) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - g) i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - h) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.



2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi e alle sanzioni di legge;
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO PER ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione sulla base delle vigenti normative in materia.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi e alle sanzioni di legge.

ART. 7 - LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette al tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie, su cui l'attività è svolta, la percentuale di



abbattimento del 30%. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti tipologie di attività economiche:

- a) lavanderie a secco, tintorie non industriali;
 - b) laboratori fotografici, eliografie;
 - c) autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante, verniciatura;
 - d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici, laboratori di analisi;
 - e) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi;
 - f) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie;
 - g) falegnamerie;
 - h) gommisti;
4. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo articolo 25 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti indicando per ciascuno di essi i codici CER ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
 5. Gli interessati dovranno comunicare all'Ufficio Ambiente comunale, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. L'Ufficio Ambiente comunale comunicherà l'esito della verifica all'Ufficio Tributi comunale.
 6. In caso di mancata presentazione della comunicazione da parte degli interessati, così come previsto dal comma precedente o di verifica con esito negativo, da parte dell'Ufficio Ambiente, il tributo sarà interamente recuperato.
 7. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 8 - MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al



comma precedente, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi, le verande e le terrazze scoperte;
 - la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse esistenti.
 - la superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
 - le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
 - per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
4. Tali dati devono essere desunti per le superfici dei locali, dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta, mentre per le superfici delle aree scoperte, dalle planimetrie catastali o dal contratto di affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dalla effettiva misurazione del perimetro interno al netto delle costruzioni esistenti.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti (TARSU) di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto per l'anno 2013, dall'art. 14 del D.L. 201/2011. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo articolo 25, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

TITOLO III - TARIFFE

ART. 9 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.



2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
3. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Finanziario.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe del tributo sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe del tributo, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al successivo art. 11.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
6. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenze domestiche e di utenze non domestiche.
7. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
8. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura pari al 100% dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata.

ART. 11 - PIANO FINANZIARIO

1. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.



2. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:
 - a) una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
5. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 12 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata, nei termini e nelle modalità previste dal successivo articolo 25, dalla stessa data, la cessazione dà diritto al discarico o al rimborso del tributo non dovuto.
2. Nel caso di denuncia di cessazione presentata tardivamente, il diritto al discarico o al rimborso decorre dal giorno di presentazione della dichiarazione, salvo che il contribuente presenti documentazione comprovante la data di effettiva cessazione, così come previsto dal successivo articolo 25.
3. Il discarico o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio Tributi, nei termini di legge, dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una diversa determinazione della tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni in aumento potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, mediante conguaglio compensativo. Le variazioni in diminuzione, se non compensate, saranno oggetto di provvedimenti di discarico/rimborso.
5. La tariffa, è dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali, siano temporaneamente chiusi o l'uso degli stessi sia temporaneamente sospeso a meno che non si verifichi una delle condizioni di cui ai precedenti articoli 5 - 6 e 7.
- 6.

ART. 13 - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE



1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze, classificati sulla base dell'allegato 1 del presente regolamento.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 14 - OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei famigliari o di convivenza che hanno stabilito nel Comune la loro residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o di convivenza risultante dai registri anagrafici comunali. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o per le nuove utenze, alla data di possesso/detenzione. Le variazioni intervenute successivamente saranno, di norma, recuperate o compensate sul tributo dovuto per l'anno successivo:
 - direttamente dall'ufficio, per i soggetti residenti,
 - dietro presentazione di apposita dichiarazione, presentata dagli interessati, per i soggetti non residenti.
3. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei famigliari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove (ad esempio per motivi di lavoro, ecc.).
5. I soggetti iscritti come residenti all'anagrafe del Comune, ma temporaneamente domiciliati altrove, anche all'estero, per il periodo in cui svolgano l'attività di studio universitario, non sono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, ai fini dell'individuazione del numero dei componenti. L'assenza sarà considerata a condizione che sia presentata, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione alla quale dovranno essere, obbligatoriamente, allegati:
 - a) certificato di iscrizione all'università;
 - b) contratto d'affitto;
 - c) ricevute di pagamento del canone.

Non saranno accettate autocertificazioni.

Le domande consegnate, non compilate completamente o mancanti (anche parzialmente) della documentazione richiesta, saranno respinte.

L'ufficio Tributi provvederà al discarico, compensazione o rimborso di quanto non dovuto.

6. I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati, ai fini dell'individuazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di anziani dimoranti in casa di riposo e di cura o di lavoro all'estero, soggetti



dimoranti in comunità di recupero, centro socio-educativo, istituto penitenziario. L'assenza deve protrarsi per un periodo non inferiore all'anno e viene considerata a condizione che sia dichiarata ed adeguatamente documentata.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.
8. Nel caso di soggetti non residenti nel Comune di Domodossola, ma che per motivi di lavoro occupano unità abitative, con contratto d'affitto uguale o inferiore all'anno, qualora effettivamente siano occupati da 1 (una) sola persona, dietro presentazione di istanza da parte dell'interessato, il numero degli occupanti da considerare è fissato in 1 (una) unità. All'istanza dovranno essere allegati:
 - copia del contratto d'affitto;
 - documentazione comprovante l'attività lavorativa temporanea.Non saranno accettate autocertificazioni.
9. Nel caso in cui un soggetto residente nel Comune dichiara per iscritto di avere a disposizione altre abitazioni nello stesso, la tariffa verrà applicata sulla base del numero dei componenti residenti nell'abitazione principale.
10. Le utenze domestiche, costituite da posto auto coperto, autorimesse, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.
11. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 25, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale, ai fini della corretta determinazione della tariffa.
12. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, è necessario presentare una denuncia contenente i dati relativi al numero degli occupanti l'alloggio stesso, che non può essere inferiore al numero dei componenti risultante dallo stato di famiglia del Comune di residenza. In assenza della suddetta dichiarazione, il numero degli occupanti l'abitazione sarà determinato in numero pari a 3, con riserva, in sede di verifica, di assegnare il numero dei componenti risultante dallo stato di famiglia del Comune di residenza.
13. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

ART. 15 - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,



calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 16 - CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree, diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'allegato 2 del presente regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione delle tariffe le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, di regola con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, in mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
3. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa del tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri qualitativi e quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, salvo la possibilità di applicare le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso delle superfici;
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 17 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008, non sono tenute a corrispondere il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo articolo 19, che sarà scorporato e versato alla Provincia.
3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 18 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. La maggiorazione da applicare sarà stabilita in sede di approvazione delle tariffe.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo, entro il termine massimo della durata dell'occupazione o detenzione.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio, competente alla gestione del tributo, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
7. In caso di manifestazioni (feste, eventi ecc.) e spettacoli viaggianti (luna park, circhi e simili) su aree private, gli organizzatori sono tenuti a versare, a titolo di tributo giornaliero, una somma che sarà determinata dal Comune, sentito il soggetto gestore del servizio.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 19 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 18, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.
3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 18 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 20 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

1. **Compostaggio domestico** - Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione della quota variabile, del 30%, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo, alle condizioni previste dagli art. 29 e 64 dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, al quale si rimanda. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. I soggetti interessati dovranno dichiarare, inoltre:
 - a) di accettare i controlli che il Comune o soggetto autorizzato vorrà disporre;
 - b) di accettare che in caso di accertamento di irregolarità verrà revocato il diritto alla riduzione e si procederà al recupero del tributo dovuto e all'erogazione delle sanzioni.
2. **Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero:** riduzione del 20% della quota fissa e 100% della quota variabile. Tale riduzione si applica anche alle abitazioni appartenenti a soggetti del medesimo nucleo familiare, indipendentemente dall'intestatario dell'utenza. La riduzione sarà concessa a domanda degli interessati, debitamente compilata e documentata. I soggetti interessati dovranno, obbligatoriamente, allegare estratti conto rilasciati del Gestore delle proprie utenze attive (elettriche, anche derivanti da impianti fotovoltaici, gas e acqua) sui quali dovrà essere indicato chiaramente il totale dei consumi riferiti all'anno per il quale si chiede la riduzione. Nel caso di utenze cessate dovrà essere presentata documentazione attestante la chiusura delle utenze. La domanda e gli allegati dovranno essere presentati annualmente all'Ufficio Tributi, entro il termine massimo del 30 aprile dell'anno successivo. Le domande consegnate, non compilate completamente o mancanti (anche parzialmente) della documentazione richiesta, saranno respinte. I consumi dichiarati dovranno, chiaramente, distintamente e palesemente rendere rilevabile in modo immediato il carattere stagionale, limitato o discontinuo dell'utilizzo dell'immobile. Ai fini dell'applicazione della riduzione, saranno presi in considerazione i seguenti consumi:
 - a) utenze elettriche – consumi inferiori o uguali ad 1 KW al giorno medio annuo;
 - b) utenze gas - consumi inferiori o uguali a 0,6 m³ al giorno medi annui;
 - c) utenze acqua - consumi inferiori o uguali a 20 litri al giorno medi annui.

Non saranno accettate autocertificazioni.

L'Ufficio Tributi provvederà a scaricare, compensare o rimborsare l'importo non dovuto.

ART. 21 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione massima del 30% della quota variabile del tributo, proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. Per il riconoscimento della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, all'Ufficio Ambiente del Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante la quantità di rifiuti avviati al



recupero nel corso dell'anno solare precedente e la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. E' facoltà del Comune richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione ritenuta necessaria per il controllo da parte degli uffici comunali preposti e del gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

3. L'Ufficio Ambiente comunale provvederà a comunicare all'Ufficio Tributi comunale la percentuale di riduzione da applicare, che sarà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o il rimborso dell'eventuale eccedenza pagata, in caso di incapienza.
4. Qualora si dovessero rilevare delle difformità, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

ART. 22 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura pari all'80% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita se la suddetta distanza supera i 1500 metri.
3. La riduzione, di cui al presente articolo, deve essere appositamente richiesta dal soggetto interessato, con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 25 e viene meno a decorrere dal giorno di attivazione del servizio di raccolta.
4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 23 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, alla tariffa della TARI, riferita all'abitazione principale di componenti nucleo familiare/abitativo, si applica la riduzione del:
 - a) 100%, sia sulla quota fissa che sulla quota variabile, se il reddito ISEE complessivo è uguale o inferiore ad euro 4.000,00.
 - b) 50%, sia sulla quota fissa che sulla quota variabile, se il reddito ISEE complessivo è superiore ad euro 4.000,00 e non superiore ad euro 6.500,00.
2. La stessa riduzione sarà applicata, sulla quota fissa, alle eventuali pertinenze dell'abitazione, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di 1 (una) unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
3. Il Servizio Sociale del Comune comunicherà, entro il 31 gennaio dell'anno di competenza, i contribuenti che hanno diritto alla riduzione della tassa.
4. La relativa copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.



ART. 24 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di 1 (una) scelta, tra quelle più favorevoli.

TITOLO V – DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE - DILAZIONE PAGAMENTI

ART. 25 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere esclusioni;
 - c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di esclusioni, agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche nel caso di residenti: da un componente appartenente alla scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza o abitativa;
 - b) per le utenze domestiche nel caso di non residenti: dal conduttore, occupante o detentore;
 - c) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività;
 - d) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
4. Per una gestione efficace, efficiente ed economica della TARI, anche in funzione di una collaborazione tra Amministrazione comunale e contribuente, la dichiarazione potrà essere presentata entro il 31 gennaio (o nel termine massimo del 30 giugno) dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, in tal caso, la dichiarazione di variazione o di cessazione va presentata entro il termine di cui sopra.
5. La dichiarazione deve essere redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati tramite l'ufficio tributi e gli uffici comunali e in tutti gli altri modi che riterrà più opportuni come ad esempio la pubblicazione sul sito internet istituzionale.
6. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo di variazione/cessazione.
7. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione, la modifica del numero di componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti.
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o di cessazione, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il codice fiscale;



- c) per le utenze non domestiche: la partita iva;
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il numero di telefono fisso e/o cellulare;
 - g) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
 - h) il numero degli occupanti/detentori, per le utenze domestiche così come già specificato al precedente articolo 14;
 - i) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente assegnato dalla CCIAA o altra documentazione comprovante la tipologia di attività svolta come dettagliatamente specificato al precedente articolo 16;
 - j) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato;
 - k) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate;
 - l) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliare nel numero civico (utenza plurima);
 - m) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e/o delle aree;
 - n) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
 - o) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e/o delle aree;
 - p) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - q) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - r) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - s) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;
 - t) documentazione comprovante l'avvenuta cessazione dell'utenza, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti di vendita, cessazione dei contratti di affitto/comodato e dei servizi pubblici di erogazione, idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;
9. La dichiarazione può prevedere l'indicazione di altri elementi, notizie o attestazioni che il Comune riterrà utile richiedere (dati contratto d'affitto, ecc.).
10. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta;
11. La dichiarazione può essere consegnata: direttamente o a mezzo posta o a mezzo fax o posta elettronica o PEC e si intende consegnata: all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o posta elettronica. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o per fax, la dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido e richiesta la conferma di ricezione da parte dell'Ufficio Tributi. Nel caso di consegna a mano, l'ufficio comunale rilascia ricevuta o fotocopia della dichiarazione.
12. Nel caso in cui il soggetto richieda collaborazione all'operatore di sportello per la compilazione dei moduli, lo stesso dovrà manifestarne espressa richiesta sottoscrivendo per accettazione quanto riportato nell'apposito campo.



13. La dichiarazione anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 8 e sia fatta in forma scritta e firmata, accompagnata da copia di un documento di identità valido;
14. Nel caso di decesso del soggetto occupante, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno presentare denuncia di cessazione e qualora siano ancora presenti i presupposti per l'assoggettamento al tributo dei locali e delle aree, dovranno presentare nuova denuncia.
15. I contribuenti che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo le variazioni e/o cessazioni intervenute successivamente che determinino un diverso ammontare del tributo e le nuove occupazioni/detenzioni, per le quali resta l'obbligo di presentazione della dichiarazione.
16. Gli uffici comunali, contestualmente alla dichiarazione di cambio della residenza o del domicilio del contribuente, dovranno acquisire le dichiarazioni di iscrizione, variazione o cessazione relative al tributo, con riferimento alle unità abitative coinvolte dalla variazione anagrafica, con le modalità operative che saranno determinate in accordo con gli uffici interessati.
17. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di invito.

ART. 26 - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC del Ministero dello Sviluppo Economico, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo comunale e provinciale.
2. Sono previste 2 rate per il pagamento del tributo scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno di competenza. Solo per l'anno 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, le scadenze di pagamento sono le seguenti: 16 novembre e 16 dicembre.
3. Il contribuente potrà versare l'importo dovuto in un'unica soluzione, entro la scadenza del 16 novembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. Nell'importo dovuto per l'anno di competenza, sono inseriti anche eventuali recuperi del tributo, riferiti all'anno in corso o agli anni precedenti.
5. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune, tramite modello di pagamento unificato, di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato apposito avviso di accertamento, nei modi e nei termini previsti dalla normativa.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate in aumento o in diminuzione e rimosse anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 27 - DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Il pagamento degli inviti bonari o degli avvisi di accertamento in forma dilazionata, rispetto alle originarie scadenze, è consentito, su richiesta del contribuente per i casi dichiarati di temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti, solo se il pagamento è riferito al recupero di più anni del tributo.
2. La richiesta motivata dovrà essere presentata al Comune, a pena di decadenza, entro:
 - a) 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, per gli avvisi di accertamento;
 - b) la scadenza della prima rata, per gli inviti di pagamento,e dovranno essere allegati in busta chiusa, gli atti che attestino la temporanea difficoltà al pagamento.
3. E facoltà del Funzionario Responsabile del tributo, valutare le reali difficoltà in cui versa il contribuente e consentire, con proprio provvedimento, la dilazione del debito in un numero di rate rapportate all'effettive condizioni economiche del richiedente. Nel caso di richiesta di dilazione riguardante un importo complessivamente dovuto pari o superiore ad euro 5.000,00, saranno conteggiati gli interessi legali.
4. Il provvedimento di dilazione è emanato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta e comunicato all'interessato.
5. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza del contribuente dal beneficio accordato e l'avvio dell'azione di riscossione coattiva dell'intero debito residuo.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, non sono concesse dilazioni, tranne in casi eccezionali che il Funzionario Responsabile si riserverà di valutare ed autorizzare, previa presentazione di idonea documentazione comprovante lo stato di bisogno e di necessità sopravvenuto.
7. A tutela del credito vantato, il Comune si riserva la possibilità di richiedere al contribuente apposita garanzia per assicurare l'assolvimento di detto adempimento.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 28 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa smaltimento rifiuti (TARSU) e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

N.	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 componenti ed oltre

ALLEGATO 2**UTENZE NON DOMESTICHE****CLASSIFICAZIONE**

N.	CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici e agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22 b	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub con servizi potenziati
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
25b	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con servizi potenziati
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
28b	Ipermercati di generi misti con servizi potenziati
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

